

Il ministero chiarisce le regole sull'astensione dal lavoro

Sulla gravidanza difficile la decisione spetta alle Asl

DI CARLO FORTE

Per disporre il provvedimento di interdizione dal lavoro per gravidanza difficile, la direzione provinciale del lavoro è vincolata all'esito dell'accertamento sanitario, disposto tramite l'azienda sanitaria locale competente per territorio. Trattandosi di un parere tecnico, la direzione provinciale non può decidere in modo difforme. Ma se l'accertamento sanitario è stato disposto direttamente dalla scuola, anziché dall'ispettorato del lavoro, la direzione provinciale può chiedere un nuovo accertamento. È quanto si evince da una nota emanata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 marzo scorso (n. 15/V/0006165). L'amministrazione centrale ha chiarito, peraltro, che l'ispettorato può disporre l'interdizione anche in assenza di accertamento medico, qualora nel corso della propria attività di vigilanza dovesse constatare l'esistenza delle condizioni che diano luogo all'astensione. Tale indirizzo discende espressamente dall'art. 17 del decreto legislativo 151/2001, ed è questo il motivo per cui alcune direzioni provinciali, talvolta, prescindono dalla visita fiscale nel disporre i provvedimenti di astensione per complicità della gravidanza. Tanto più che nella scuola è prassi che tale beneficio venga richiesto allegando il certificato ri-

lasciato dal ginecologo o, comunque, dal medico curante. Resta il fatto, però, che l'amministrazione scolastica avrebbe comunque titolo a disporre la visita fiscale nelle more del provvedimento di interdizione. Ma se l'esito dell'accertamento fosse negativo, nel senso di verifica della insussistenza dei requisiti per accedere all'interdizione, la direzione del lavoro, a cui spetta comunque la competenza circa l'emissione del provvedimento, avrebbe ugualmente titolo a chiedere la reiterazione dell'accertamento. Il provvedimento finale, però, dovrebbe comunque essere conforme all'esito dell'accertamento sanitario, sì che la direzione si astenga dal chiedere una nuova visita fiscale, sia che ritenga valida quella già effettuata. La possibilità di reiterare l'accertamento è un ulteriore strumento posto a tutela del diritto alla salute della gestante. Specie in quelle particolari situazioni in parte o in tutto equiparabili ai lavori di assistenza e cura degli affetti da malattie nervose e mentali. maggior ragione se si tratta di docenti di sostegno assegnati ad alunni portatori di handicap gravi le cui patologie implicano il rischio di comportamenti aggressivi o comunque incontrollabili e imprevedibili.

—© Riproduzione riservata—

